Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Giovedì, 23 dicembre — Numero 302

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1787 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1038, col quale il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, circa l'obbligo della residenza dei magistrati nel comune di Avezzano fu prorogato al 1° gennaio 1921;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, per il ritorno in vigore dell'obbligo dei magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano di risiedere in quella città, è prorogato al 1° luglio 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1781 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 149 del 18 febbraio 1912;

Riconosciuta la opportunità di aumentare i soprassoldi con esso decreto s'abiliti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed agli uomini di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione militare, sono concessi i soprassoldi indicati dal seguente specchio:

IMPIEGHI	GRADI	Soprassoldo giornaliero	
		durante il tirocinio	durante il servizio effettivo
Ispettore dirigente	Ufficiale superiore	—	—
Movimento.			
Ispettore del movimento	Capitano o tenente	—	—
Capo stazione sulla linea	Ufficiale subalterno	5 —	6 50
Capo stazione distaccato	Ufficiale subalterno	—	—
Ufficiale medico addetto al servizio della linea	Capitano o subalterno	—	—
Capo stazione	Sottufficiale	3 50	6 —
Sotto capo al movimento	Caporale o soldato	3 —	5 —
Telegrafista	Caporale o soldato	3 —	3 80
Conduttore capo	Sergente, capor., soldato	3 —	4 —
Capo manovra	Caporale, soldato	3 —	4 —
Manovratore, deviatore, frenatore	Caporale, soldato	3 —	3 50
Manovale	Soldato	3 —	3 —
Trazione.			
Ispettore della trazione	Capitano o tenente	—	—
Capo deposito aggiunto	Sottufficiale	4 50	7 —
Macchinista	Sottufficiale, capor. mag. caporale, soldato	4 —	6 50
Fuochista	Caporale o soldato	3 —	5 —
Accendiente (accenditore)	Caporale o soldato	3 —	3 50

Art. 2.

In aumento ai soprassoldi indicati nel precedente specchio, è accordata una indennità di percorrenza per ogni 100 chilometri (esclusa la frazione di 100 chilometri) in ragione di L. 1,50 ai capi deposito aggiunti e macchinisti ed in ragione di L. 0,75 ai fuochisti.

Il soprassoldo giornaliero ai capi stazione, ai capi deposito aggiunti ed ai macchinisti sarà inoltre accresciuto di L. 0,50 per ogni triennio di servizio.

Art. 3.

Ai sottufficiali capi stazione e macchinisti, che non prestando servizio sulle linee ferroviarie restano tuttavia a disposizione per tale servizio, facendo parte del nucleo di reclutamento dei capi stazione e macchinisti istituito presso il reggimento ferrovieri, sarà corrisposto il soprassoldo giornaliero di L. 4.

Art. 4.

Salvo l'eccezione contenuta nel precedente art. 2 non è ammesso il cumulo dei soprassoldi e delle indennità stabilite nel presente decreto.

Nei casi di duplicità di servizio, si corrisponderà il soprassoldo o la indennità maggiore.

Art. 5.

Il presente decreto annulla e sostituisce il R. decreto n. 149 del 18 febbraio 1912, ed avrà decorrenza dal 1° aprile 1919.

Art. 6

I soprassoldi e le indennità determinate come sopra

saranno imputate al bilancio della guerra, a carico della somma stanziata per l'esercizio dei tronchi ferroviari esercitati dall'Amministrazione militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1766 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 29 aprile 1920, n. 605, che autorizza nelle Provincie Venete e finitime la costituzione di Consorzi per la ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati per fatto di guerra;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri per le terre liberate dal nemico, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini del reimpiego della indennità per risarcimento di danni di guerra liquidata o da liquidarsi, in conformità delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con Nostri decreti 24 luglio 1919, n. 1425; 13 settembre 1919, n. 1629; 27 novembre 1919, num. 2422 e 18 aprile 1920, num. 580, e della ricostruzione o riparazione degli immobili totalmente o parzialmente distrutti o danneggiati, è autorizzata nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina la costituzione di Consorzi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati, purchè i Consorzi stessi rispondano ai seguenti requisiti:

a) abbiano per solo fine il reimpiego delle indennità, come prescritto dalla legge, e la ricostruzione o riparazione degli immobili;

b) operino limitatamente alla circoscrizione di un solo Comune;

c) siano costituiti da un numero di persone danneggiate non minore di dieci che abbiano presentata domanda di risarcimento di danni di guerra relativi ad immobili situati nell'ambito del Comune;

d) sia escluso ogni e qualsiasi scopo di speculazione.

Art. 2.

I Consorzi fra i danneggiati conseguono la personalità giuridica mediante decreto del commissario generale civile che provvede su domanda ad esso inviata.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia dello schema dello statuto per tutti i Consorzi, che dovrà corrispondere ad uno statuto tipo approvato dal Ministero per le terre liberate, copia che sarà firmata da tutti gli aderenti con sottoscrizioni autenticate dal sindaco, oppure con segno di croce apposto alla presenza del sindaco stesso.

Sarà pure allegato un certificato dell'autorità provinciale di finanza o dell'autorità di primo grado delle imposte dirette, attestante della avvenuta presentazione della domanda di risarcimento relativa ad immobili distrutti totalmente o parzialmente deteriorati.

Il decreto commissariale di costituzione del Consorzio è pubblicato gratuitamente nel Giornale ufficiale della regione.

Art. 3.

I Consorzi provvedono direttamente alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati con le somme fornite dalle singole persone facenti parte del Consorzio od a queste spettanti a titolo di anticipazione o pagamento delle indennità di danni di guerra, o di mutuo ottenuto, relativo agli immobili da ricostruirsi o ripararsi, siano esse corrisposte dalle autorità provinciali di finanza, che dall'Istituto federale di credito per le Venezie, a mezzo degli Istituti partecipanti aventi sede nella Venezia Giulia o del Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini o mediante mutuo degli Istituti di credito fondiario aventi sede nelle nuove Provincie.

Provvedono pure con materiali forniti dai Commissariati generali civili.

Art. 4.

I commissari generali civili parteciperanno direttamente i decreti di costituzione dei Consorzi alle autorità provinciali di finanza, che ne prenderanno nota nel conto risarcimenti per i singoli componenti del Consorzio, nonchè all'Istituto federale di credito per le Venezie, al Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini, ed agli Istituti di credito fondiario aventi sede nelle nuove Provincie.

Dalla data di tale partecipazione tutte le somme, spettanti alle persone facenti parte dei Consorzi, a titolo di anticipazione, di pagamento di indennità per risarcimento di danni di guerra, relative ai beni immobili da ricostruirsi o ripararsi, da corrispondersi dalle autorità provinciali di finanza, nonchè quelle per le quali siasi richiesta ed ottenuta l'anticipazione od il mutuo rispettivamente agli Istituti partecipanti all'Istituto federale di credito per le Venezie, al Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini ed agli Istituti di credito fondiario delle nuove Provincie, saranno corrisposte direttamente al rispettivo Consorzio che ne rilascierà quietanza per conto dei suoi componenti e curerà di volta in volta la necessaria dimostrazione per ogni singolo consorziato dell'avvenuto reimpiego delle somme riscosse.

Art. 5.

Gli atti costitutivi dei Consorzi e gli atti di ammissione e recesso delle persone associate sono esenti da ogni competenza e tassa.

Uguale esenzione si estende a tutti gli atti e scritti da essi compiuti nei rapporti con le autorità provinciali di finanza, gli Istituti partecipanti all'Istituto federale di credito per le Venezie, il Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini e gli Istituti di credito fondiario delle nuove Provincie, nonchè agli atti di acquisto di materiali occorrenti alle costruzioni.

Sono soggetti alla sola competenza fissa di bollo di lire quattro i contratti di appalto e forniture stipulati dai Consorzi per ricostruzione e riparazione di case o per nuove costruzioni dipendenti da obbligo di reimpiego d'indennità per danni di guerra, sempre quando nei contratti stessi sia stabilito l'inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1921 ed il compimento entro il 31 dicembre 1923. Qualora l'inizio e l'esecuzione dei contratti non avvenga entro i termini come innanzi stabiliti si renderanno senz'altro applicabili le competenze ordinarie di bollo.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAINERI — FERA — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1791 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 20 e 26 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;

Veduto il regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, per la esecuzione del precitato decreto-legge, ed in particolare l'art. 206 che stabilisce le norme per la prima formazione in ciascuna Provincia degli elenchi delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e degli assicurati allo scopo di procedere all'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nei Comitati direttivi degli Istituti di previdenza sociale e nelle Commissioni arbitrali di prima istanza;

Considerato che malgrado sia stata eseguita la procedura indicata nel citato art. 206 e siano state concesse dilazioni dei termini, l'esito della formazione degli elenchi è risultato negativo per la grande maggioranza delle Provincie, e per altre, nelle quali pure consta che esistono numerose organizzazioni, si è inscritto negli elenchi un esiguo numero di organizzazioni;

Considerato altresì che, poichè ai termini dell'articolo 135 del precitato regolamento, sono incluse di diritto nei nuovi elenchi le organizzazioni agrarie, padronali ed operaie, già inscritte negli elenchi compilati agli effetti del decreto-legge 23 agosto 1917, numero 1450, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, la rappresentanza dei datori di lavoro e degli assicurati nei predetti organi per l'assicurazione, invalidità e vecchiaia rimarrebbe formata, per moltissime Provincie in modo esclusivo e per altre in modo prevalente, da rappresentanti della sola agricoltura;

Ritenuta la opportunità che gli interessati concorrano nel maggior numero possibile alla nomina dei propri rappresentanti negli organi predetti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le operazioni stabilite nell'art. 206 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, per la prima formazione in ciascuna Provincia degli elenchi delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e degli assicurati agli effetti delle elezioni dei rappresentanti negli organi per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia saranno rinnovate: i termini stabiliti nel precitato articolo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Tuttavia le organizzazioni le quali abbiano presentata la domanda di inscrizione nei termini già stabiliti sono dispensate dal rinnovarla, avendo però facoltà di produrre nuovi documenti in sostituzione o in aggiunta di quelli precedentemente prodotti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1801 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Catania un nuovo Ufficio demaniale che assumerà la denominazione di « Ufficio del bollo straordinario ».

Art. 2.

L'attuale Ufficio del registro per le successioni e per il bollo assumerà la denominazione di « Ufficio delle successioni, delle manimorte e delle concessioni governative »; e l'attuale Ufficio del demanio quella di « Ufficio del demanio e delle ammende »; mentre l'attuale Ufficio del registro per gli « Atti civili e giudiziari » conserverà la stessa denominazione.

Art. 3.

L'attribuzione dei servizi a ciascuno dei quattro Uf-

fici sopra citati sarà fatta in conformità all'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale del registro, del bollo e delle tasse, approvato con Nostro decreto in data 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dei suindicati Uffici viene determinata in via presuntiva come segue:

per l'Ufficio degli atti civili e giudiziari in L. 2.500.000;

per l'Ufficio delle successioni, delle manimorte e delle concessioni in L. 2.000.000;

per l'Ufficio del bollo straordinario in L. 2.500.000;

per l'Ufficio del demanio e delle ammende in L. 1.200.000.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA dei servizi attribuiti ai singoli uffici demaniali di Catania.

A — *Ufficio degli atti civili e giudiziari.*

1. Atti pubblici, privati e giudiziari - Registrazione con la riscossione dei diritti di segreteria, di catasto e d'archivio.
2. Bollo speciale sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione, sulle sentenze o sui decreti penali.
3. Credito fondiario.
4. Tasse ipotecarie per le trascrizioni.
5. Tasse a debito d'ogni specie.
6. Diritti di segreteria.
7. Depositi per ricorsi in Cassazione.
8. Entrate eventuali e debiti dei contabili riflettenti i servizi di cui sopra.
9. Vendita di valori bollati ai privati od ai distributori secondari (Carta bollata ordinaria per atti civili e giudiziari - Carta bollata per certificati del casellario e per i depositi - Foglietti bollati per cambiali - Marche a tassa fissa).

Aziende speciali: Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari - Cassa del notariato.

B — *Ufficio delle successioni, delle manimorte e delle concessioni*

1. Successioni coi diritti catastali e tasse ipotecarie per le trascrizioni.
2. Manimorte.
3. Tasse sulle concessioni governative con le licenze per porto d'armi anche ad uso di caccia e quelle per caccia con apparecchi, esclusi i diritti di segreteria.
4. Riscossione dei diritti sui certificati catastali, estratti e copie.
5. Riscossione dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure (Vendita di marche).
6. Entrate eventuali e debiti dei contabili riflettenti i servizi di cui sopra.
7. Vendita di valori bollati ai privati ed ai distributori secondari (Carta bollata ordinaria per atti civili e giudiziari - Foglietti bollati per cambiali - Marche a tassa fissa - Marche per passaporti - Marche per concessioni governative - Marche per legalizzazione).

C — *Ufficio del bollo straordinario.*

1. Bollazione con punzone, con marche e col visto per bollo.
2. Tasse di bollo d'ogni specie riscuotibili in modo virtuale, escluse quelle sulle sentenze e provvedimenti giudiziari.
3. Tasse in surrogazione del bollo e registro e tasse sulle assicurazioni.
4. Tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici, e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici.
5. Tasse di bollo sul prezzo di vendita o di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti tutti considerati di lusso e sugli scambi.
6. Tasse di bollo pei gioielli.
7. Tasse di bollo per profumerie.
8. Tasse di bollo sui conti delle trattorie, caffè, ecc.
9. Tasse di bollo sulle tramvie e sulle linee automobilistiche.
10. Tasse di bollo per l'inserzione nei giornali e per gli avvisi al pubblico.
11. Tasse di bollo sui vini e liquori e sulle acque minerali.
12. Tasse sugli automobili, motocicli, velocipedi, autoscafi ed altri veicoli meccanici.
13. Vendita di valori bollati ai privati ed ai distributori secondari (Foglietti bollati e marche per contratti di borsa - Foglietti bollati per cambiali - Marche a tassa graduale).

Aziende speciali: Cassa di previdenza per gli operai - Polveri piriche - Tassa turistica.

D — *Ufficio del demanio e delle ammende.*

1. Prodotto e vendita dei beni del demanio e degli Enti amministrati, dell'asse ecclesiastico e delle eredità devolute allo Stato.
2. Tasse sul pubblico insegnamento.
3. Tassa per la monta dei cavalli stalloni.
4. Riscossione delle multe e spese di giustizia penale ed amministrativa col pagamento delle indennità dovute ai testimoni, giurati, periti ed ufficiali dell'ordine giudiziario in materia penale.
5. Depositi per spese giudiziali e per adire agli incanti.
6. Diritti d'inserzione degli atti delle Società ed Associazioni commerciali sul Bollettino ufficiale delle Società.
7. Diritti a titolo di rimborso di spese per la significazione di atti giudiziari all'estero.
8. Entrate eventuali e debiti dei contabili riflettenti i servizi di cui sopra.
9. Vendita di valori bollati ai privati ed ai distributori secondari (Carta bollata ordinaria per atti civili e giudiziari - Foglietti per cambiali - Marche a tassa fissa).

Aziende speciali: Demanio forestale - Fondo per il culto - Infortuni sul lavoro.

Roma, 2 dicembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il numero 1802 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni degli Uffici del registro, del bollo e del demanio della città di Genova sono modificate in conformità alla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

L'Ufficio del demanio della suddetta città assume la denominazione di Ufficio del demanio e delle tasse in surrogazione.

Art. 3.

Rimangono invariate le attuali attribuzioni degli Uffici del registro, del bollo e delle tasse della città di Genova per ciò che non è esplicitamente modificato dall'annessa tabella.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FACTÀ.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

UFFICI DEMANIALI DI GENOVA

TABELLA di nuova ripartizione dei servizi assegnati agli Uffici del bollo, degli atti giudiziari e del demanio e tasse in surrogazione della città di Genova.

I.

Ufficio del bollo.

a) La distribuzione dei valori bollati di ogni specie ai rivenditori e la vendita dei valori stessi ai privati. Continueranno però ad essere assegnati ai diversi Uffici i valori bollati necessari per gli usi diretti dei loro servizi ed all'Ufficio degli atti giudiziari la distribuzione di carta bollata e di marche alle cancellerie giudiziarie.

II.

Ufficio degli atti giudiziari.

a) La distribuzione di carta bollata e di marche alle cancellerie giudiziarie.

b) Il servizio delle multe e spese in materia penale e amministrativa.

c) La vendita dei permessi di porto d'arme.

III.

Ufficio del demanio e delle tasse in surrogazione.

a) Tasse in surrogazione del bollo e del registro.

b) Tasse sul capitale delle Società straniere.

c) Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno.

d) Tassa di bollo sui biglietti e riscontri ferroviari e tramviari.

e) Tassa di bollo sulle linee automobilistiche.

f) Tasse di bollo sui biglietti, vaglia e simili in circolazione.

g) Tassa di bollo sulle locazioni di cassette di sicurezza e custodia.

Roma, 2 dicembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze

FACTA.

Il numero 1807 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi dei probiviri, il quale stabilisce che le elezioni per il rinnovamento parziale dei Collegi di probiviri abbiano luogo la seconda domenica di novembre di ciascun anno;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1651, col quale le elezioni suaccennate venivano quest'anno rinviate alla seconda domenica del mese di gennaio 1921;

Rilevata la opportunità di un ulteriore rinvio delle dette elezioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'interno e con quello per la giustizia e per gli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutti i Collegi di probiviri instituiti nel Regno in conformità alla legge 15 giugno 1893, n. 295, le elezioni parziali che a norma dell'art. 17 del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, dovevano aver luogo la seconda domenica di novembre dell'anno corrente e che furono rinviate con R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1651, alla seconda domenica di gennaio 1921, sono ulteriormente rinviate alla seconda domenica di aprile 1921, ed i probiviri che hanno compiuto il quadriennio di carica rimangono in ufficio fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1783 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del Nostro decreto del 30 settembre 1920, n. 1389;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati a tutto il 30 aprile 1921 gli effetti del decreto Luogotenenziale n. 1459 del 12 ottobre 1916, col quale furono confermati in carica, per tutta la durata della guerra, i componenti del Collegio consultivo dei periti doganali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 180 *b*) del Trattato di pace con la Bulgaria, firmato a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1919, per effetto del quale sono annullati, salvo talune eccezioni, i contratti esistenti fra sudditi italiani e sudditi bulgari al momento in cui fu vietato il commercio fra Italia e Bulgaria;

Considerato che a termini del detto articolo è riservata al Governo italiano la facoltà di chiedere che siano mantenuti in vigore determinati contratti per ragioni d'interesse generale;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace;

Notifica:

I cittadini italiani, compresi gli Enti e le Società, i quali ritengano che per motivi d'interesse generale siano da escludere dall'annullamento di cui al citato articolo 180 *b*) del Trattato di pace con la Bulgaria i contratti da essi compiuti prima della guerra fra l'Italia e la Bulgaria, con cittadini bulgari, compresi gli Enti e le Società, sono invitati a farne denuncia, non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della presente nella *Gazzetta ufficiale*, al Ministero per l'industria e commercio (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace).

Alla denunzia dovranno essere allegati, in originale od in copia, il contratto ed i documenti che possono giustificare gli addotti motivi d'interesse generale.

Per i contratti dei quali, sul parere del suddetto Comitato, il Ministero ritenga potersi chiedere il mantenimento in vigore, provvederà il Ministero stesso a fare le occorrenti comunicazioni al Ministero per gli affari esteri ai fini della notificazione al Governo bulgaro nei termini ed agli effetti del Trattato di pace.

Delle determinazioni prese, ancorchè negative, i denunzianti saranno informati a tempo opportuno.

Intanto si avverte che nei riguardi dei contratti mantenuti in vigore, i quali importino per una delle parti un pregiudizio considerevole per effetto del mutamento delle condizioni del commercio, il tribunale arbitrale misto previsto dall'art. 188 del Trattato predetto potrà attribuire alla parte danneggiata un'equa indennità.

Si avverte pure che non sono colpiti dall'annullamento, e perciò in ogni caso rimangono in vigore in conformità e sotto le condizioni di cui al paragrafo 2, dell'allegato 1, alla sezione V, parte IX, del Trattato, le seguenti categorie di contratti:

a) i contratti aventi per fine il trasferimento delle proprietà e effetti mobili e immobili, quando la proprietà sia stata trasferita e l'oggetto sia stato consegnato prima che le parti siano divenute nemiche;

b) gli affitti, le locazioni e premesse di locazioni;

c) i contratti d'ipoteca, di pegno e di garanzia reale;

d) le concessioni di cave, miniere e giacimenti;

e) i contratti intervenuti fra privati o Società e Stati, Provincie, municipi, e simili persone giuridiche di diritto pubblico, e le concessioni conferite da Stati, Provincie, municipi e simili persone giuridiche di diritto pubblico, compresi i contratti stipulati e le concessioni accordate dal Governo turco nei territori ceduti alla Bulgaria dall'Impero ottomano prima dell'entrata in vigore del Trattato di Neuilly sur-Seine.

Roma, 20 dicembre 1920.

Il ministro
ALESSIO.

Comitato centrale per gli approvvigionamenti e assegnazione combustibili

Prezzi della benzina e del petrolio.

Si rende noto che, in seguito all'aumento di L. 17,28 al quintale apportato all'aggio doganale, dal giorno 20 corrente le Società importatrici sono autorizzate ad applicare tale aumento sulle vendite del petrolio e della benzina nei loro depositi costieri.

Per i depositi interni l'aumento stesso verrà applicato soltanto dopo esaurite le attuali scorte.

Roma, 22 dicembre 1920.

Il sottosegretario di Stato
SITTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 22 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 94	Berlino	40 07
Londra	102 87	Vienna	6 90
Svizzera	445 69	Praga	—
Spagna	376 —	New York	[illegible] 03
Oro	407 86		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 64	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 69	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative)

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Granata comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore tecnico nell'Am-

ministrazione dei monopoli industriali (ramo Salino), in posizione di aspettativa per motivi di salute, dal 1° aprile 1920, riammesso, a sua domanda, in servizio il 1° novembre 1920, è da tale data richiamato dall'aspettativa con lo stipendio di ruolo di L. 13.000 per effetto dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 30 novembre 1920	al 10 dicembre 1920
Cassa (Specie metalliche)	894,218,000	894,250,000
Portafoglio s/ piazze italiane	3,252,220,000	3,113,000,000
Anticipazioni	1,817,554,000	1,855,455,000
Fondi sull'estero (Portafoglio e C/ C/)	767,960,000	785,045,000
Circolazione	15,408,818,000	15,383,415,000
Debiti a vista	1,203,854,000	1,120,386,000
Depositi in C/ C/ fruttifero	757,913,000	657,990,000
Rapporto della riserva alla circolazione	18,85 0[0	19,14 0[0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 20 novembre 1920	al 30 novembre 1920
Cassa (Specie metalliche milioni lire 230,247.000)	343,250,000	381,923,000
Portafoglio s/ piazze italiane	854,400,000	883,115,000
Anticip. (Al tesoro L. 1,312,428,000)	1,737,410,000	1,737,824,000
Fondi sull'Estero (Portafoglio, c/c)	102,370,000	86,778,000
Circolazione	3,326,769,000	3,337,254,000
Debiti a vista	272,456,000	278,752,000
Depositi in c/c fruttifero	128,623,000	110,212,000

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 512 — **Data della ricevuta:** 13 maggio 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Como — **Intestazione della ricevuta:** Vanini Giuseppe di Antonio — **Titoli del debito pubblico:** nominativo 1 — **Ammontare della rendita** L. 48 — **Consolidato** 4.50 0[0 — **Decorrenza** 1° ottobre 1916.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 novembre 1920.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

(2ª pubblicazione).

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel Consolidato 3,50 0[0 dei certificati Consolidato 5 0[0 (Emissione 1861) n. 12103[407405 di L. 30 al nome di Forci Giuseppe fu Luigi ed attergato di cessione a favore di Biagina Annella vedova di Biagio Barabino e n. 515531449853 al nome di Milanesi Amalia nata Barboglio fu Giovanni ed attergato a favore di Biagio Barabino fu V. Michele.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di detti certificati contenente la dichiarazione di cessione è stato unito ai rispettivi nuovi certificati Consolidato 3,50 0[0 numero 63435 di L. 21 e n. 73198 di L. 42 emessi in sostituzione formandone parte integrante e quindi di nessun valore isolatamente.

Roma, 11 dicembre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 5 ottobre 1920:

I seguenti sottufficiali del R. esercito con 12 anni di servizio sono nominati applicati delle Amministrazioni militari dipendenti:

Interlandi Michele — Violini Luigi — Rotellini Ernani — D'Aversa Domenico — Sapienza Salvatore — Forte Nicola — Crisafulli Nicolò — Albanese Antonino — Cantarella Vincenzo — Carabellese Leonardo — Riba Francesco Giuseppe — Ercolani Mario — Capriotti Attilio — Corpino Vincenzo — Giglio Giovanni — Sinatra Vincenzo — Bizzarri Salvatore — Minotta Gennaro — Poli Armando — Novello Agostino — Calogero Antonino.

Meluccio Carlo — Giusti Carlo — Gelli Ulderico — Meloni Salvatore — Caprile Giuseppe — Moschi Gino — Conedera Guido — Ruotolo Pasquale — Guidi Guido — Mathieu Metello — Filippone Enrico — Calascibetta Edoardo — Gentile Antonio — Pilotto Mario.

Di Pace Salvatore — Conti Nicola — Gasparini Federico — Italiano Vincenzo — Canuti Giovanni — Cermaria Romeo — Pisso Giovanni — Garaffoni Francesco — Anelli Michele — Moscardelli Carlo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.